

Regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, nel caso specifico di magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello.

(Risposta a quesito del 30 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del dott. ..., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... con la quale il magistrato chiede di sapere quale sia l'orientamento assunto dalla Terza Commissione in ordine al regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, nel caso specifico di magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello,

osserva.

Il nuovo art. 13 del D.lgs. n. 160/06, ai commi 3° e 4°, prevede un sistema alquanto complesso per i passaggi di funzione da giudice a requirente e viceversa.

Il comma 3 prevede infatti che “ *il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il Consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale presso la medesima Corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la stessa Corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al Procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il Primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.*

Il successivo comma 4 dispone poi che “*ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di*

provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento”.

La normativa prevede, in sostanza, alcune limitazioni specifiche al cambio di funzioni: a) non si può operare il passaggio di funzioni per più di 4 volte; b) occorre aver svolto per almeno 5 anni nelle funzioni prima di chiederne il mutamento; c) si richiede la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura; a tali limiti si aggiunge un'incompatibilità assoluta che non consente il passaggio all'interno della stessa provincia e circondario ed un'incompatibilità relativa all'interno della stessa regione e distretto.

La prima ipotesi, regolamentata dettagliatamente dal quarto comma dell'art. 13, prevede una incompatibilità assoluta ed inderogabile, posto che in ogni caso il passaggio di funzioni può realizzarsi solo in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quello di provenienza.

La seconda, invece, prevede una ipotesi di divieto generale al passaggio di funzioni all'interno dello stesso distretto e all'interno della stessa regione. Tale incompatibilità è però relativa in quanto può essere derogata in ricorrenza di due circostanze: a) nel caso in cui il magistrato che chiede la destinazione a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi 5 anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro e b) nel caso di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti solo questi ultimi affari.

Inoltre va precisato che, a norma del comma 6 dello stesso art. 13, le limitazioni di cui al comma 3 non sono operanti per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10 commi 15 e 16, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudice a requirente e viceversa.

Da ciò emerge con chiarezza che laddove il legislatore ha inteso disciplinare diversamente o esentare alcune categorie di magistrati dalla osservanza delle limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13 ciò è stato espressamente previsto. Pertanto, poiché nessuna distinzione è stata effettuata per i magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello, ad essi si applica la disciplina generale.

Così, con riferimento ai magistrati cd. distrettuali, previsti dall'art. 4 della legge 48/2001, poiché il punto 5 del medesimo art. 4 prevede che *“il capoluogo del distretto di Corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede ad ogni effetto di legge, non è possibile al divieto ed ai limiti previsti per il passaggio di funzioni all'interno dello stesso distretto.*

Lo stesso deve dirsi per i magistrati del Tribunale per i minorenni (o della Procura presso quel Tribunale) e per i magistrati del Tribunale di Sorveglianza.

Tutto ciò premesso il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito proposto dal dott. ... come in premessa.”